

Direzione Generale  
Sede operativa: Via Luigi Angelini, n.10 – 06012, Città di Castello (PG)

**Oggetto:** Avviso pubblico per la formazione di un elenco ristretto ("short list") di avvocati dell'Ausl Umbria 1.

[matteo.frenguelli@avvocatiperugiapec.it](mailto:matteo.frenguelli@avvocatiperugiapec.it)    Avv.ti Fabio Buchicchio e Matteo Frenguelli

[ord.perugia@cert.legalmail.it](mailto:ord.perugia@cert.legalmail.it)    e p.c. Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia  
Avv.Gianluca Calvieri

Con la presente, riscontriamo la Pec Prot.0157746 dello 05/11/2018, inerente all'oggetto, per precisare quanto segue:

- Questa Azienda, con la Delibera n°1355 del 17/10/2018, non ha inteso bandire una "procedura ad evidenza pubblica", per tale tecnicamente intendendosi solo l'iter di gara, finalizzato alla **scelta di un contraente**, da parte della pubblica amministrazione, nel rispetto delle regole pubblicistiche e delle norme di azione che sovrintendono, garantiscono e regolamentano il corretto esercizio dell'azione amministrativa.
- L'Azienda USL Umbria 1 ha, piuttosto, avviato un procedimento amministrativo, finalizzato all'acquisizione di disponibilità all'eventuale conferimento di incarichi legali, da parte di **qualificati** professionisti, in caso di **impreviste** e **concrete** emergenze processuali, e, nell'intraprendere detta azione amministrativa, la Stessa ha fatto riferimento sia al Parere Numero 02017/2018 del 03/08/2018 del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018, che ai chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, contenuti nelle Linee guida n. 12/2018 – "Affidamento dei servizi legali".

Direzione Generale  
Sede operativa: Via Luigi Angelini, n.10 – 06012, Città di Castello (PG)

Il Consiglio di Stato, nel suddetto parere, inquadra, infatti, le prestazioni di servizi legali in due differenti tipologie di contratti, a seconda che la necessità da soddisfare sia *"...una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l'intero contenzioso del cliente..."* (contratto d'appalto di servizi, ex art.1655, cod. civ.) o, piuttosto, *"...una prestazione di un servizio..., con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente espletata secondo un incarico non continuativo o periodico ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi..."* (contratto d'opera intellettuale, ex artt.2229 e ss., cod. civ.).

Le Linee guida n. 12/2018 dell'ANAC evidenziano, d'altro canto, che ricadono sotto l'applicazione dell'art. 17, D.Lgs. 18/04/2016, n°50 (rimanendo, dunque, esclusi dalla disciplina codicistica prevista per contratti d'appalto e concessione di servizi) i servizi legali, richiesti da parte dell'amministrazione per un'esigenza puntuale ed episodica, quali, ad esempio, quelli relativi ad una lite specifica e già esistente.

Ed in effetti l'Azienda USL Umbria 1, alla luce dell'effettivo volume del contenzioso ad Essa afferente e dell'organico in dotazione nel settore legale, ha deciso, con la Delibera n°1355 del 17/10/2018, di formalizzare all'esterno, **solo** incarichi che si risolvano in patrocinio di **lite già esistente** (difesa e rappresentanza in una singola causa), valorizzando il carattere essenzialmente fiduciario (*intuitus personae*) che connota il contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt.2229 e ss., cod. civ.), e di addivenire, per l'effetto, alla formazione di un elenco ristretto ("short list") di avvocati di **comprovata esperienza in ambito sanitario**, cui attingere esclusivamente **al momento del bisogno**.

Non si è, quindi, in presenza di una "procedura ad evidenza pubblica", ma, viceversa, di una procedimentalizzazione dell'attività amministrativa, nel rispetto dei legislativi *"...criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza..."* (art.1, comma 1°, Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.).

Direzione Generale  
Sede operativa: Via Luigi Angelini, n.10 – 06012, Città di Castello (PG)

In quest'ottica, non appare, pertanto, appropriato il richiamo all'art.42, D.Lgs. 18/04/2016, n°50, giacché tale disposizione si riferisce, invero, al "conflitto di interesse" che la "stazione appaltante" deve preliminarmente vagliare, in sede di gara, in riferimento a ciascun "operatore economico", mentre i "requisiti di ammissione" richiesti nell'AVVISO PUBBLICO concernono "obiettivi" e "minimali" presupposti normativi per instaurare qualsivoglia eventuale, futuro rapporto lavorativo con una Pubblica Amministrazione.

- Quanto, poi, al riferimento all'art.1, comma 2°, lett.d), Legge 31/12/2012, n°247, si evidenzia che tale norma enuncia, in realtà, un obiettivo - "...l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni..." - che deve (e può) garantire esclusivamente "L'ordinamento forense..." (testuale destinatario del precetto normativo) ed è, altresì, chiaro che l'esperienza "decennale" - nell'AVVISO PUBBLICO richiesta -, pur sempre legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, sottintende, ovviamente, l'affidamento di incarichi legali, per cause di particolare rilievo ed importanza, in termini di valore economico e di complessità delle questioni giuridiche coinvolte.
- La durata "triennale" della "short list" risponde, d'altronde, a fisiologiche esigenze di programmazione, prima, e di semplificazione e snellimento, poi, dell'attività amministrativa e trova, tra l'altro, autorevole base giuridica nel menzionato Parere Numero 02017/2018 dello 03/08/2018 del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018, così come da ultimo recepito dalle Linee guida n. 12/2018 dell'ANAC.

Tanto premesso ed obiettato, questa Azienda Sanitaria, nello spirito di fattiva e concreta collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Perugia, cui era stata, invero, già inviata il 17/10/2018 tutta la documentazione, per la necessaria pubblicità, ritiene di apportare all'AVVISO di che trattasi i seguenti interventi correttivi:

Direzione Generale

Sede operativa: Via Luigi Angelini, n.10 – 06012, Città di Castello (PG)

1. Requisito di accesso alla lista: *"...comprovata esperienza, almeno decennale, nel patrocinio di controversie che abbiano avuto, quale parte processuale, attiva o passiva, aziende sanitarie, ospedaliere e/o universitarie e che siano strettamente correlate alla sezione/i e materia/e della "short list" in cui si chiede l'iscrizione"*;
2. Durata "short-list": pur confermando la durata "triennale" dell'elenco, l'Azienda s'impegna ad effettuare un aggiornamento dello stesso, a "requisiti di ammissione" invariati, su base "annuale", in relazione a tutte le domande pervenute oltre la scadenza del termine indicato nell'AVVISO, rendendo così, di fatto, la "short-list" aperta;
3. Incarichi comportanti compenso pari o superiore ad € 40.000,00: l'Azienda, in ossequio all'art.95, comma 3°, lett.b), D.Lgs. 18/04/2016, n°50, nel caso di incarico a legale esterno, che comporti remunerazione pari o superiore ad € 40.000,00, procederà al relativo affidamento, sulla base del "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. Compensi professionali: per tutte le attività di assistenza "giudiziali" e "stragiudiziali", l'Azienda corrisponderà, di regola, al professionista, tenendo sempre conto del "valore" della vertenza, un compenso non inferiore a "minimi tariffari", così come ritraibili dal vigente D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i., tramite consentita variazione in diminuzione del 50% dei parametri "medi" (art.4, comma 1°, III° periodo, D.M. cit.), esplicitamente indicati in ciascuna "Tabella" allegata allo stesso decreto, il tutto, s'intende, al netto di rimborso spese generali (15%), CAP (4%) ed IVA (22%).

Alla luce di tutte le considerazioni e proposte operative esplicitate, si richiede a Codesto Spett.le Ordine un rapido riscontro in merito, al fine di consentire alla scrivente Azienda di adottare il necessario e coerente provvedimento amministrativo di "autotutela".

Direzione Generale  
Sede operativa: Via Luigi Angelini, n.10 – 06012, Città di Castello (PG)

Distinti saluti,

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
*Dott.ssa Doriana Sarnari\**

P.O. Attività Giuridiche e Legali  
Il Responsabile  
Dr.Francesco Verrina\*

U.O. Affari Legali del Contenzioso  
**IL DIRIGENTE**  
Dr.Luca Benci\*

U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale Sinistri  
**IL DIRIGENTE**  
Dr.ssa Giulia Silvestri\*

*\*documento firmato digitalmente*